

## INDICE

### TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione

### TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2 Sanzioni amministrative

Art. 3 Principi

Art. 4 Criteri di determinazione della sanzione

Art. 5 Concorso di violazioni e violazioni continuate

Art. 6 Criteri di determinazione della responsabilità solidale per il pagamento della sanzione amministrativa

Art. 7 Obblighi del funzionario responsabile del tributo in caso di cessione d'azienda

Art. 8 Trasformazione, fusione e scissione di società

Art. 9 Ravvedimento operoso

### TITOLO III PROCEDIMENTI DI CONTESTAZIONE ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 10 Irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo

Art. 11 Irrogazione delle sanzioni anche non collegate al tributo e di quelle accessorie

Art. 12 Decadenza e prescrizione

Art. 13 Rateazione della sanzione

Art. 14 Sospensione dei rimborsi per crediti nei confronti del Comune e compensazione

### TITOLO IV MISURA DELLE SANZIONI DEI TRIBUTI COMUNALI

Art. 15 Criteri di determinazione

### TITOLO V DISCIPLINA TRANSITORIA E NORMATIVA DI RINVIO

Art. 16 Disciplina transitoria e normativa di rinvio

REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione del presente Regolamento

1. Nel presente regolamento sono disciplinati i principi generali in materia di sanzioni, ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n° 472 e successive modifiche, relativamente ai seguenti tributi locali:
  - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
  - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;
  - Imposta comunale sugli immobili.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2

Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie si distinguono in sanzioni pecuniarie, che consistono nel pagamento di una somma di denaro, e in sanzioni accessorie, che sono irrogate nei casi espressamente previsti dalla legge.

2. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.

1. L'obbligazione al pagamento delle sanzioni amministrative non si trasmette agli eredi.

### Art. 3 Principi

1. Nel procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative, il funzionario responsabile del tributo dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) principio di legalità ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n° 472/1997;
  - b) la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione;
  - c) nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente o volontaria, sia essa dolosa o colposa, secondo i criteri di cui al libro I, titolo III, capo I del codice penale;
  - d) non può essere assoggettato a sanzione colui che, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità di intendere e di volere, nei casi previsti dal libro I, titolo IV, capo I del codice penale;
  - e) le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di consulenza tributaria sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave quando al consulente è stata richiesta la soluzione di problemi di speciale difficoltà;
  - f) le violazioni riferite dalle disposizioni vigenti a società, associazioni od enti si intendono riferite alla persone fisiche che ne sono autrici, solo se commesse dopo il 1° aprile 1998;
  - g) se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, inteso come falsa rappresentazione della realtà, l'agente non è responsabile, purché l'errore non sia stato determinato da colpa;
  - h) non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento del tributo e delle sanzioni o qualora il fatto sia stato commesso per ignoranza della legge tributaria, purché si tratti di ignoranza inevitabile;
  - i) il contribuente, il sostituto ed il responsabile di imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto che è stato denunciato all'autorità giudiziaria ed è addebitabile esclusivamente a terzi;
  - j) non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.
2. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia a quanto sancito dall'art. 3 del decreto legislativo n° 472/1997

### Art. 4

### Criteria di determinazione della sanzione

1. Nella determinazione della sanzione si deve aver riguardo alla gravità della violazione, desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità, desunta anche dai suoi precedenti fiscali ed alle sue condizioni economiche e sociali.
2. Nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso nella violazione delle stesse disposizioni oppure di altre disposizioni che, pur essendo diverse, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità, la sanzione è aumentata:
  - del 10% se la violazione è stata commessa per una sola annualità di imposizione;
  - del 30% se la violazione è stata commessa per due sole annualità di imposizione;
  - del 50% se la violazione è stata commessa per tre annualità di imposizione.
3. L'aumento di cui al comma 2 è escluso nei casi in cui le violazioni siano state definite ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 del decreto legislativo n° 472/1997, oppure in dipendenza di adesione all'accertamento.
4. Nel caso in cui la sanzione sia superiore al triplo del tributo dovuto, la stessa è ridotta a tale misura (comma 4, articolo 7 del decreto legislativo n° 472/1997).

### Art. 5

#### Concorso di violazioni e violazioni continuate

1. Si rinvia a quanto disposto dall'art. 12 del decreto legislativo n° 472/1997.
2. Nel caso che le violazioni riguardino periodi di imposta diversi la sanzione base sulla quale operare gli aumenti viene aumentata in misura non inferiore alla metà della stessa per ciascun periodo d'imposta interessato.  
Specificatamente:
  - a) se le violazioni riguardano due periodi di imposta la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 50%, ovvero: sanzione base per 1,5;

- b) se le violazioni riguardano tre periodi di imposta la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 100%, ovvero: sanzione base per 2;
  - c) se le violazioni riguardano quattro periodi di imposta la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 150%, ovvero: sanzione base per 2,5;
  - d) se le violazioni riguardano cinque periodi di imposta la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 200%, ovvero: sanzione base per 3.
- 3 In caso di concorso di violazioni continuate negli anni si applicano le sanzioni previste dal precedente comma aumentate delle sanzioni di cui all'art. 4, comma 2.

#### Art. 6

Criteria per la determinazione della responsabilità solidale per il pagamento della sanzione amministrativa

1. Si rinvia a quanto disposto dall'art. 11 del decreto legislativo n° 472/1997.

#### Art. 7

Obblighi del funzionario responsabile del tributo in caso di cessione d'azienda

1. In caso di cessione di azienda e qualora l'acquirente lo richieda, il funzionario è tenuto a rilasciare un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio dell'acquirente, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.
2. In caso di certificato con esito positivo o qualora l'acquirente non richieda il certificato di cui al comma 1, il cedente e il cessionario si considerano obbligati in solido, secondo quanto disposto dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 14 del decreto legislativo n° 472/1997.

#### Art. 8

Trasformazione, fusione e scissione di società

1. La società o l'ente risultante dalla trasformazione o dalla fusione, anche per incorporazione, subentra negli obblighi delle società trasformate o fuse, relativi al pagamento delle sanzioni. Si applica l' art. 2499 del codice civile.

2. Nei casi di scissione anche parziale di società od enti, ciascuna società od ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per le violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto.

#### Art. 9

#### Ravvedimento operoso

1. Con il presente articolo sono stabilite le modalità applicative del ravvedimento operoso, in riferimento alla previsione di cui all'art. 13 D. Lgs. 472/1997 ed eventualmente anche in deroga alle disposizioni contenute in tale articolo. Con il ravvedimento operoso, il contribuente provvede di propria iniziativa a regolarizzare le violazioni commesse, avvalendosi della riduzione delle sanzioni previste per legge, come indicate nei commi seguenti.
2. Il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore od i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza.
3. La sanzione è ridotta, sulla base delle modifiche introdotte dal D.L. 185/2008 all'art. 13 D.Lgs. 472/1997:
  - ad 1/12 (un dodicesimo) del minimo edittale, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione, ovvero, in caso di sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
  - ad 1/10 (un decimo) del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dell'errore.
  - ad 1/5 (un quinto) del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dell'errore.
4. Le percentuali di riduzione della sanzione riportate nel presente articolo devono intendersi automaticamente adeguabili, ove previste per legge, in caso di successive modifiche all'art. 13 D.Lgs. 472/1997.
5. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
6. In ogni caso, la regolarizzazione degli errori e delle omissioni formali compiuti in sede di dichiarazione, che non incidano sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o sul versamento del tributo e che non arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo da parte, possono essere sanate, ai sensi dell'art. 6, comma 5 bis D.Lgs. 472/1997, mediante presentazione di una dichiarazione

integrativa, senza applicazione di sanzioni, purché la stessa sia presentata prima che la violazione venga constatata dall'Ente impositore, ovvero prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore od i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza.

### TITOLO III

#### PROCEDIMENTI DI CONTESTAZIONE ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI.

##### Art. 10

##### Irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo

1. Le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono di norma irrogate con atto contestuale all'avviso di accertamento d'ufficio di rettifica o di liquidazione, motivati a pena di nullità.
2. Nell'atto devono essere indicati, a pena di nullità, i fatti attribuiti al trasgressore, le norme applicate, i criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, nonché i minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. L'atto deve altresì contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, l'indicazione dei benefici relativi all'adesione del contribuente, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione. Sono fatti salvi i diversi termini per il pagamento previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n° 504.
3. E' ammessa l'adesione del contribuente con il pagamento della sanzione ridotta ad un quarto e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, contestualmente al pagamento del tributo, se dovuto, e degli interessi calcolati sullo stesso.
4. Non si applica l'adesione di cui al comma 3 nel caso in cui le sanzioni si riferiscano all'omesso o ritardato pagamento del tributo.
5. Le sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento del tributo possono essere irrogate, oltre che con il procedimento di cui al presente articolo ed al successivo art. 11, anche mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione.

##### Art. 11

##### Irrogazione delle sanzioni anche non collegate al tributo e di quelle accessorie

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle seguenti ipotesi:
  - a) concorso di violazioni (articolo 4);
  - b) violazioni continuate (articolo 4);
  - c) violazioni formali;
  - d) contestazioni di dolo e colpa grave.
2. Il funzionario responsabile del tributo cura la notificazione dell'atto di contestazione all'autore della violazione ed ai soggetti solidalmente obbligati.
3. L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione della sanzione, dell'entità della sanzione stessa, nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. L'atto deve inoltre contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di contestazione, l'indicazione dei benefici relativi all'adesione del contribuente, ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata. Sono fatti salvi i diversi termini per il pagamento previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n° 504.
4. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di contestazione il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido al pagamento dell'importo della sanzione possono procedere alla:
  - a) adesione all'atto di contestazione mediante il pagamento di un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, insieme al tributo, se dovuto, ed agli interessi calcolati sullo stesso;
  - b) produzione delle deduzioni difensive;
  - c) impugnazione alla commissione tributaria provinciale dell'atto di contestazione, che si considera a tutti gli effetti atto di irrogazione.
5. Nell'ipotesi in cui siano state prodotte le deduzioni difensive di cui al comma 4, lettera b), il funzionario responsabile del tributo, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, ha l'obbligo di pronunciarsi in merito con atto motivato.
6. L'adesione del contribuente impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.
7. Non si applica l'adesione di cui al comma 4, lettera a), nel caso in cui le sanzioni si riferiscono all'omesso o ritardato pagamento del tributo.

## Decadenza e prescrizione

1. Si rinvia a quanto disposto dagli articoli 20 e 24 del decreto legislativo n° 472/1997 e successive modificazioni e integrazioni.

### Art. 13

#### Rateazione della sanzione

1. Il funzionario responsabile del tributo può eccezionalmente consentire, su richiesta motivata dell'interessato, che dimostri di trovarsi in condizioni economiche disagiate, debitamente comprovate, il pagamento in rate mensili, di pari importo, della sanzione.
2. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio del pagamento rateizzato e deve provvedere all'adempimento dell'obbligazione residua entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta; oltre detto termine si procede alla riscossione coattiva della sanzione.

### Art. 14

#### Sospensione dei rimborsi per crediti nei confronti del Comune e compensazione

1. Qualora l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido al pagamento della sanzione, vantino un credito nei confronti del Comune, il pagamento del credito può essere sospeso se è stato notificato un atto di contestazione o di irrogazione, anche se non siano ancora divenuti definitivi.
2. La sospensione del pagamento del credito opera nei limiti della somma risultante dal provvedimento amministrativo o dalla sentenza della commissione tributaria o di altro organo.
3. In presenza di provvedimento definitivo l'ufficio competente per i rimborsi pronuncia la compensazione del debito, d'ufficio o su istanza dell'interessato.
4. I provvedimenti di sospensione del pagamento del credito e di compensazione devono essere notificati al trasgressore ed ai soggetti obbligati al pagamento della sanzione e sono impugnabili avanti alla commissione tributaria provinciale, che può anche disporre la sospensione.
5. La sospensione dei rimborsi può anche operare tra crediti e sanzioni riferibili a tributi diversi.

## TITOLO IV

### MISURA DELLE SANZIONI DEI TRIBUTI COMUNALI

Art. 15  
Criteri di determinazione

1. Le sanzioni normalmente erogate sono quelle indicate nell'allegato "A" del presente regolamento.
2. E' fatta salva la facoltà del responsabile dei tributi, qualora, sulla base dei criteri di cui all'art. 7 del D.Lgs. 472/97, a suo giudizio, si verificano violazioni di particolare gravità, aumentare la sanzione irrogata nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa vigente.

TITOLO V

DISCIPLINA TRANSITORIA E NORMATIVA DI RINVIO

Art. 16  
Disciplina

Tutti gli importi espressi in Lire, di cui al presente regolamento, dovranno essere indicati, dal primo gennaio 1999 nel relativo controvalore in EURO.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai Decreti Legislativi del 18 dicembre 1997 nn. 471, 472 e 473



## ALLEGATO A DEL 2009

### SANZIONI APPLICABILI IN BASE ALLA NUOVA NORMATIVA

Esprese in Euro

VIOLAZIONI (1)	PUBB. E PUBB.AFF.	T.O.S.A.P.	TASSA R.S.U.	I.C.I. (4)
<b>DENUNCIA OMESSA</b> (o presentazione della stessa in momento successivo al 31\12 dell'anno di insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto il cui obbligo di presentazione, già sorto in periodi d'imposta precedenti, sia stato in passato regolarmente adempiuto).	Non inferiore al 100% min. 51,65 EURO	Non inferiore al 130%  Min. 67,14 EURO	Non inferiore al 130%  Min. 67,14 EURO	Non inferiore al 130%  Min. 67,14 EURO
<b>DENUNCIA OMESSA</b> ( o presentazione della stessa in momento successivo al 31\12 dell'anno di insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto il cui obbligo di presentazione, sia sorto per la prima volta nel periodi di imposta cui la dichiarazione o denuncia omessa si riferisca ovvero, già sorto in precedenza, non sia mai stato adempiuto)	Non inferiore al 150% Min. 77,47 EURO	Non inferiore al 150%  Min. 77,47 EURO	Non inferiore al 150%  Min. 77,47 EURO	Non inferiore al 150%  Min. 77,47 EURO
<b>DENUNCIA TARD. OLTRE 30 GG.</b> ( ma entro il 31\12 dal giorno di insorgenza dell'obbligo).	Non inferiore al 125%  Min. 61,98	Non inferiore al 125%  Min. 61,98	Non inferiore al 125%  Min. 61,98	Non inferiore al 125%  Min. 61,98
<b>DENUNCIA ENTRO 30GG. (2)</b>	100% min. 51,65	100% min. 51,65	100% min. 51,65	100% min. 51,65
<b>DENUNCIA INFEDELE O INCOMPLETA</b> Che incide sull'ammontare dell'imposta	Non inferiore al 60%	Non inferiore al 60%	Non inferiore al 60%	Non inferiore al 60%
<b>PAGAMENTO OMESSO O TARDIVO OLTRE 30 GG. (2)</b>	30%	30%	(2)	30%
<b>VIOLAZIONI DI NATURA FORMALE</b> (oppure denuncia infedele che non incide sull'ammontare dell'imposta)	51,65 ( per qualsiasi n. di errori formali)	51,65 ( per qualsiasi numero di errori formali)	25,83 ( per qualsiasi numero di errori formali )	51,65 ( per qualsiasi numero di errori formali)
<b>INCOMPLETA\INFEDELE COMPILAZIONE DI QUESTIONARI</b>	Non inferiore a 51,65	Non inferiore a 103,30	Non inferiore a 103,30	Non inferiore a 103,30
<b>MANCATA ESIBIZIONE O TRASMISSIONE DI ATTI O DOCUMENTI</b>	Non inferiore a 51,65	Non inferiore a 206,59	Non inferiore a 51,65 (minimo di Legge )	Non inferiore a 206,59
<b>MANCATA RESTITUZIONE DI QUESTIONARI ENTRO 60 GG. DALLA RICHIESTA</b>	Non inferiore a 51,65	Non inferiore a 206,59	Non inferiore a 103,30 (minimo di Legge )	Non inferiore a 206,59
<b>OGNI ALTRO ADEMPIMENTO</b>	Non inferiore a 51,65	Non inferiore a 206,59	-	Non inferiore a 206,59
<b>INCOMPLETEZZA DATI IDENTIFICATIVI</b>	Non inferiore a 51,65	Non inferiore a 129,12	-	Non inferiore a 129,12

1. Per tutte le violazioni commesse prima del 31.03.98 si applica il "favor rei", per le violazioni commesse dal 01.04.98 nonché per mancati o ritardati pagamenti delle rate ( T.O.S.A.P. e IMPOSTA SULLA PUBBLICITA') si applica la nuova normativa.
2. L'art 13, comma 2, D. Lgs. 471\97 si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto. Non trova applicazione nei soli casi di tributi iscritti a ruolo. Pertanto non è prevista sanzione tributaria.
3. In seguito all'abolizione dell'I.C.I.A.P. sarebbe pertanto possibile applicare la sanzione ridotta a 1\8 del minimo solo nel caso, fortuito,, di un contribuente che si è ravveduto nei tempi e nei modi previsti dall'art. 13, comma 2, D.L.gs. 472\97.
4. In materia di I.C.I. si prenda atto di quanto disposto dall'art.11 comma 1 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 in merito all'imposta dovuta per i fabbricati sprovvisti di rendita e che pertanto, qualora la rendita attribuita dall'ufficio competente risulti superiore di oltre il 30% di quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta sia maggiorata del 20% a titolo di sanzione.

**N.B. - Nel caso di imposte che richiedono l'autoliquidazione ad opera del contribuente, la fattispecie dell'omesso versamento e dell'omessa dichiarazione reiterata per più anni, è valutata una sola volta, per il primo anno, con riferimento alla violazione più grave. Per gli altri anni si valuta esclusivamente la violazione dell'omesso versamento ( semprechè non sopravvengano variazioni da denunciare), con l'applicazione delle maggiorazioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento, in caso di recidiva e continuazione di violazioni.**

**- Si rammenta l'operatività dell'art. 4 c. 4 del presente regolamento ( riduzione della sanzione in caso di sproporzione tra entità del tributo e la sanzione fino al triplo del tributo stesso).**

ALLEGATO A DEL 2009

**RAVVEDIMENTO ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO N. 472/97**

<b>VIOLAZIONI</b>	<b>PUBB. E PUBB. AFF.</b>	<b>T.O.S.A.P.</b>	<b>T.A.R.S.U.</b>	<b>I.C.I.</b>
<b>VIOLAZIONI FORMALI REGOLARIZZATE ENTRO 3 MESI</b> (oppure denuncia infedele ce non incide sull'ammontare dell'imposta)	Non si procede all'irrogazione di sanzioni	Non si procede all'irrogazione di sanzioni	Non si procede all'irrogazione di sanzioni	Non si procede all'irrogazione di sanzioni
<b>PAGAMENTO TARDIVO ENTRO 30 GG. (a)</b>	1/12 del minimo (2,50% = 1/12 di 30%)	1/12 del minimo (2,50% = 1/12 di 30%)	1/12 del minimo (2,50% = 1/12 di 30%)	1/12 del minimo (2,50% = 1/12 di 30%)
<b>PAGAMENTO TARDIVO ENTRO 1 ANNO (b)</b>	1/10 del minimo (3% = 1/10 di 30%)	1/10 del minimo (3% = 1/10 di 30%)	1/10 del minimo (3% = 1/10 di 30%)	1/10 del minimo (3% = 1/10 di 30%)
<b>PAGAMENTO TARDIVO ENTRO I TERMINI PER L'ACCERTAMENTO</b>	1/5 del minimo (6% = 1/5 di 30%)	1/5 del minimo (6% = 1/5 di 30%)	1/5 del minimo (6% = 1/5 di 30%)	1/5 del minimo (6% = 1/5 di 30%)
<b>DENUNCIA TARDIVA ENTRO 90 GG. (a)</b>	1/12 del minimo	1/12 del minimo	1/12 del minimo	1/12 del minimo
<b>DENUNCIA TARDIVA ENTRO 1 ANNO (b)</b>	1/10 del minimo	1/10 del minimo	1/10 del minimo	1/10 del minimo

- a) La sanzione in misura ridotta pari ad 1/12 del minimo (art. 13, comma 1 lettera d ) D. Lgs. 472/97 si applica a condizione che il contribuente contestualmente alla presentazione della denuncia (entro 30 gg) effettui il pagamento del tributo, se dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale e della sanzione /art. 13, comma 2 D.Lgs. 472/97).
- b) La sanzione in misura ridotta pari ad 1/10 del minimo (art. 13, comma 1 lettera d ) D. Lgs. 472/97 si applica a condizione che il contribuente contestualmente alla presentazione della denuncia (entro 30 gg) effettui il pagamento del tributo, se dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale e della sanzione /art. 13, comma 2 D.Lgs. 472/97).